

FUTURA

Connettere, trasformare, innovare

I siti della scuola dall'A alla Z

Alessandra Repetto, Luca Giusti, Carlo Brozzo



1

Il contesto del Progetto Scuola Digitale Liguria





WORKSHOP

DIGITAL TEAM



2

10 cose da fare 10 cose da evitare

Alessandra Repetto


Liguria Digitale

Responsabile Relazioni Esterne





10 COSE DA FARE



1. Identificare obiettivi e target

10 COSE DA FARE



2. Rendere **coerente** la comunicazione: dalla navigazione ai testi alle immagini



3. Strutturare le informazioni



4. Avere un buon motore di **ricerca** all'interno del sito



5. Impostare e leggere gli **analytics**



6. Mettere in chiaro le informazioni di **contatto**



7. Fare attenzione all'**usabilità**: dalla progettazione alla grafica ai contenuti



designed by  freepik

8. Rispettare le norme di
accessibilità e trasparenza




9. Fare un piano editoriale




10. Aggiornare e archiviare:
pulizie di primavera e routine

10 COSE **DA EVITARE**




1. Fare un sito senza progettazione



2. Usare caratteri strani,
sfondi, scritte in movimento



4. Scrivere testi troppo lunghi o al contrario solo scaricabili



5. Usare fotografie inadeguate



6. Usare il «burocratese»



7. Aprire canali social perché «bisogna esserci»



8. Usare smodatamente banner & co.



9. Pubblicare pagine «under construction»



10. Creare url illeggibili





Luca Giusti

Digital analytics & user experience



Unione europea
Fondo sociale europeo




Repubblica Italiana



REGIONE LIGURIA



STANDARD: obbligo e opportunità di avvicinarsi agli utenti



dal repertorio
Eventi della vita



al modello
di **sito per PA...**



al modello
di **sito per scuole**

- da «Servizi demografici»
- a «Avere figli»
- Amministrazione
- **Servizi**
- Scuola
- **Servizi**



Nome Regione



Nome Comune

Amministrazione

Servizi

Novità

Documenti

Home / Argomenti



Cantieri in città

Informazioni sui principali cantieri stradali aperti o in programmazione in città che comportano modifiche alla circolazione stradale.

MIUR



Liceo Scientifico Statale
Federigo Enriques
Livorno

Scuola

Servizi

Notizie

Didattica

La mia classe

Home / Scuola / La carta d'identità

LA CARTA D'IDENTITÀ

Liceo Scientifico
Federigo Enriques.
Oltre le discipline



Scuola

Servizi

Notizie

Didattica

La mia classe

Home / Scuola / La carta d'identità

Come iscrivi

- Voti, note e pagelle
- Calendario/registro (assenze/attività)
- Rubrica
- Link a didattica digitale

- Messaggi
- Attività
- Preferiti
- Preferenze

- Circolari
- News
- Albo pretorio
- Eventi (calendario scuola)

- Gli indirizzi e le classi
- I syllabus dei corsi
- Schede didattiche insegnanti
- Schede progetti di scuola e classi
- Il blog della scuola
- Libri e materiali didattici

- Presentazione
- Organizzazione e strutture
- Contatti

- Adesione a progetti e gite
- Iscrizione mensa
- Iscrizione a scuola
- Richiesta assistenza
- Prenotazione colloquio
- Delega per ritiro figli
- Prestito bibliotecario
- Corsi di recupero
- Andamento scolastico
- Orientamento scolastico
- Bisogni educativi speciali
- Openday
- Convenzioni
- Agevolazioni
- Permessi e congedi
- Formazione
- MAD Messa a Disposizione

Liceo S
Federigo
Oltre le





Liceo Scientifico Statale
Federigo Enriques
Livorno

Scuola

Servizi

Notizie

Didattica

La mia classe

Home / Scuola / La carta d'identità

Istituto Group La Fina

Liceo Scientifico
Federigo Enriques,
Oltre le discipline

Liceo Scientifico
Federigo Enriques
Oltre le discipline

Didattica

Conoscere un modo di lavorare ed imparare
alla scoperta dei nostri strumenti didattici

Visualizza tutti

Ultime schede didattiche



20/05/2018
La mia guida della
Prima Guerra
Mondiale



20/05/2018
L'ESPOSIZIONE
DI BRNO



20/05/2018
Sui linguaggi
e l'inflessione
grammaticale



20/05/2018
Le tecnologie
della Prima
Guerra Mondiale

Servizi

I servizi offerti dal liceo scientifico Enriques
dedicati a tutti i genitori, studenti,
personale ATA e docenti

Libri di testo e libro digitale

Ultime novità edizioni ed e-book, consultabili
digitalmente

Calendario delle classi

Ultime notizie sulle aperture e chiusure
delle classi

Presentazione software didattici

Ultime novità software ed applicazioni
didattiche, scaricabili ed utilizzabili
digitalmente

Intervento scolastico

Ultime notizie sui percorsi di intervento
didattico e formativo

Attività ricreative e sportive

Ultime notizie sulle attività ricreative ed
sportive del liceo

Presentazione servizi mensa

Ultime notizie sui servizi mensa
della scuola



Liceo Scientifico Statale
Federigo Enriques
Livorno

Home Scuola La carta d'identità

LA CARTA D'IDENTITÀ

Liceo Scientifico
Federigo Enriques
Oltre le discipline

SCENARI D'USO e due fasi di sviluppo proposte


FASE 1

Nuovo sito informativo responsive con una riorganizzazione dei contenuti e una presentazione più efficace e strutturata delle informazioni, anche relative ai servizi

FASE 2


Costruzione di un'area personale con un centro notifiche che permetta di ricevere informazioni e archiviare dati per gestire servizi anche provenienti da applicativi diversi.

Aumentare il numero dei servizi scolastici che hanno una forma digitale




Una sfida impegnativa, da non confondere con il passaggio da .gov a .edu.
Utile prendere confidenza con comunità di pratica sul tema.

Per esempio **Porte aperte sul Web**, animata da colleghi della scuola, che ha aiutato **quasi 1300 scuole italiane** a essere sul web, anche con temi open source sulle maggiori piattaforme.



ItaliaPASW: il nuovo sito per le istituzioni scolastiche

NOTIZIE ED EVENTI



Circolari per il personale



Publicato: 05 Marzo 2018
Ultima modifica: 06 Marzo 2018
Visite: 401

Test tooltip

Test per l'inserimento di un [tooltip](#),
tramite editor TinyMCE.

[Leggi tutto...](#)



Publicato: 19 Febbraio 2018
Ultima modifica: 06 Marzo 2018
Visite: 245

Test popup ad articolo

Articolo di test per verificare la
possibilità di utilizzare il popup di JCE
per il [link ad articoli](#), [le immagini](#)



Publicato: 19 Febbraio 2018
Ultima modifica: 07 Marzo 2018
Visite: 197

Test per tag

Articolo di test per inserimento tag

Publicato: 04 Febbraio 2018
Ultima modifica: 28 Febbraio 2018
Visite: 90

Articolo test 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam viverra ornare sem,
nec finibus justo.

[Leggi tutto...](#)

Publicato: 04 Febbraio 2018
Ultima modifica: 04 Febbraio 2018
Visite: 62

Articolo test 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam viverra ornare sem,
nec finibus justo.

[Leggi tutto...](#)

Publicato: 04 Febbraio 2018
Ultima modifica: 04 Febbraio 2018
Visite: 68

Articolo test 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam viverra ornare sem,
nec finibus justo.

[Leggi tutto...](#)

[Leggi tutto... >](#)

L'Istituto

PTOF

PAI

Regolamenti di istituto

Regolamenti

Organo di garanzia

Organi Collegiali

Collegio dei Docenti

Consiglio di Istituto



Cosa possiamo fare

Facilitazione

per apprendere concetti e mezzi
dello sviluppo collaborativo,

Accompagnamento

per facilitare l'obiettivo
di realizzarsi il sito in autonomia.

Links

Agid/MIUR

- [DesignItalia sito scuole](#)
- [Processo design sito scuole](#)
- [Forum Italia.it siti scuole](#)

Porte Aperte Sul Web

- **COMMUNITY** • [Sito](#) • [FB](#) • [FB SitiScolastici](#)
- **JOOMLA** • [Sito](#) • [FB](#) • [Template](#) • [Es.sitoScuola](#)
- **WORDPRESS** • [GitHub](#) • [Scuolacooperativa](#)





SCUOLA DIGITALE LIGURIA



Unione europea
Fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE LIGURIA



www.scuoladigitaleliguria.it



Progetto Scuola Digitale Liguria



scuoladigitale@regione.liguria.it

1

Privacy e Fotografia

Istruzioni per l'uso

CARLO BROZZO

DPO@liguriadigitale.it





Cosa è un dato personale ?

«Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); [...] direttamente o indirettamente»




- Nome
- Numero identificazione (CF/matricola)
- Dati relativi all'ubicazione (GPS)
- Identificativo online (login)
- Elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (impronta, iride, comportamento, etnia, status sociale ed economico)






Alcuni esempi di dato personale...

Non solo di tipo documentale....



..... Anche un video, una fotografia,

un'immagine diagnostica o i dati biometrici





Altri dati che consentono l'identificazione

In funzione del contesto alcuni attributi, anche relativamente generici, possono far risalire con ragionevoli sforzi all'interessato.

Esempio:

- Età (bassa)
- Sesso
- Grado di istruzione
- Residenza in un piccolo paese «anziano»

Consentono di additare agevolmente l'interessato



I dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR

Origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Perché proteggerli di più?




Alcuni esempi...

Cosa sono i dati biometrici ?

*i dati personali ottenuti da un **trattamento tecnico specifico** relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione **univoca**, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;*



- Impronta digitale
- Impronta dentale
- **Immagine del volto**



La pubblicazione e diffusione di fotografie e video da parte della Scuola



Istituto scolastico è ente pubblico (o privato), cui è affidato il compito di impartire l'istruzione nei vari gradi in cui essa si articola.

Qualora gli Istituti scolastici vogliano pubblicare e diffondere fotografie e video di loro studenti (sul sito web istituzionale) cosa devono fare?

Due orientamenti:

- 1) E' necessario il **consenso** da parte dell'interessato (studente) e, se minore, da parte di chi ha la responsabilità genitoriale (condivisa o esclusiva);
- 2) Il consenso non è necessario in quanto la base legittimante del consenso è da rinvenirsi **nell'adempimento di un obbligo legale o nell'esercizio di un interesse pubblico.**



La pubblicazione e diffusione di fotografie e video da parte della Scuola

La tesi dell'adempimento di un obbligo legale o dell'interesse pubblico (art. 6, par. 1 lett. c ed e GDPR)

Tesi per cui, essendo l'Istituto scolastico un **ente pubblico**, la base legittimante del trattamento dovrebbe essere individuata **nell'adempimento di un obbligo legale** o **nell'esercizio di un interesse pubblico**.

Non vi sarebbe dunque la necessità di acquisire il consenso qualora le fotografie o i video siano pubblicati o diffusi per finalità istituzionali.

- Pubblicazione e diffusione presentano **criticità** – accesso e fruizione illimitata da parte di un pubblico indefinito
- Come discernere quando si è in presenza di un «**fine istituzionale**»? (es. recita, manifestazione sportive...)
- Non è presente una norma di carattere generale su cui fondare la base legittimante al trattamento
- La legittimità del trattamento non può essere valutata aprioristicamente, ma sarebbe necessaria una valutazione caso per caso.... Ma quali parametri individuare?
- Il trattamento «eccedente» è illegittimo... (esposizione a rischi post pubblicazione o diffusione)
- Indicazione nel PTOF potrebbe essere sufficiente?

Si evidenzia che al momento non esiste una presa di posizione ufficiale da parte del Garante Privacy, formalizzata in un documento.



La pubblicazione e diffusione di fotografie e video da parte della Scuola

La tesi del consenso quale base legittimante il trattamento (art. 6 par. 1, lett. a GDPR)

Cons. 7 GDPR *“I minori meritano una **specifica protezione** relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.”*

Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole), che il Gruppo di lavoro Articolo 29 (Gruppo dei Garanti europei) per la protezione dei dati ha adottato l'11 febbraio 2009 *“Spesso le scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. **Si deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le finalità perseguite. I minori e i loro rappresentanti devono essere informati della pubblicazione. Se la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o del minore, se è già maturo).**”*



La pubblicazione e diffusione di fotografie e video da parte della Scuola



E' dunque preferibile, anche in virtù della mancanza di una posizione formale da parte del Garante, che l'Istituto scolastico faccia firmare una **liberatoria ben articolata** (secondo i principi di trasparenza, legittimità, proporzionalità) ad entrambi i genitori o allo studente se maturo.

La cautela istituzionale e il bilanciamento tra il fine istituzionale e la protezione dei minori dovrebbe concretizzarsi possibilmente nella **protezione di materiale in aree riservate** dei siti istituzionali o in **pagine social con impostazioni della privacy non “pubbliche”**, al fine di evitare una fruizione indiscriminata.

Infine, **è consigliabile evitare di riprendere singoli minori.**



Legge sul Diritto d'Autore (633/41)

Diritti relativi alle fotografie

Art. 87

Sono considerate **fotografie** ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le **immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo**, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

Spetta al fotografo il **diritto esclusivo** di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.



Legge sul Diritto d'Autore (633/41)

Art. 89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Art. 91

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.



Legge sul Diritto d'Autore (633/41)

Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia

Art. 93

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero

E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.



Legge sul Diritto d'Autore (633/41)

Diritti relativi al ritratto

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.



Legge sul Diritto d'Autore (633/41)

E' sempre necessaria l'autorizzazione salvo nei casi seguenti:

- Personaggio noto, pubblicato nella sfera della sua notorietà e con fini d'informazione e non di lucro.
- Pubblicazione a scopi scientifici e didattici.
- Pubblicazione per fini giudiziari.
- Se il ritratto compare all'interno di un contesto pubblico e non è elemento distintivo.



In ogni caso è interdetta la pubblicazione se l'immagine è in qualche modo lesiva della reputazione o anche solo della dignità della persona ritratta.



La Carta di Treviso

Protocollo firmato il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro con l'intento di **disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia**

Tutela dei minori

Ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;



La Carta di Treviso

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;



La Carta di Treviso

- 6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
- 7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
- 8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;



La Carta di Treviso

- 9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
- 10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
- 11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.



Si possono pubblicare le foto trovate in rete?

- **NO** a meno che l'autore non abbia esplicitamente dato il proprio consenso ad esempio attraverso una licenza Creative Commons o licenze analoghe. Spesso le licenze prevedono la citazione dell'autore o restrizioni all'uso commerciale. Ci sono eccezioni in ambito educativo.
- Questo vale anche per le foto "anonime" in quanto ciò che si trova in rete è sempre una copia dell'originale e non possiamo sapere se l'autore abbia disposto la pubblicazione. Non vale in questo caso la Legge sul diritto d'autore (legge 633/41)



Su Facebook come funziona ?

- Facebook acquisisce dall'autore la licenza di utilizzare le foto pubblicate per i propri scopi e di cedere tale licenza a terzi (ad esempio ai realizzatori di applicazioni).
- Nessuno ha il diritto di prelevare e pubblicare le immagini di un profilo/pagina di Facebook senza il consenso del diretto interessato (sentenza 12076/15 Tribunale di Roma).
- Chiunque ha il diritto di condividere i contenuti pubblicati sempre con autorizzazione dell'autore (anche implicita).



😊 I Diritti dell'interessato

GDPR → Protezione dei dati personali

Chi è l'interessato? Il «proprietario» dei dati

- ❖ Diritto di sapere come vengono trattati i dati e per quale scopo
- ❖ Diritto di gestire i propri dati





Alcuni diritti dell'interessato...

- Libero consenso (art. 7 e art. 8 Minori)
- Trasparenza (art. 12)
- Informativa (art. 13 e art. 14)
- Diritto all'oblio (art. 17)
- Sfuggire al processo decisionale automatizzato (art. 22)
- Diritto di accesso (art. 15)
- Portabilità dei dati (art. 20)





Il consenso al trattamento dei dati personali

Cosa è il «consenso» ?

Manifestazione di volontà **libera, specifica, informata e inequivocabile** dell'interessato



In caso di preselezione di caselle su sito web?



In caso di silenzio o inattività?





Il consenso al trattamento dei dati personali

Cosa è il «consenso» ?



Dichiarazione scritta, anche con mezzi elettronici, o orale, purché inequivocabile e verificabile

Nel caso di mezzi digitali, deve essere **chiara**, **concisa** e non interferire immotivatamente con il servizio per cui si esprime il consenso.





Il consenso dei minori ai sensi dell'art. 8 GDPR

- Il trattamento di dati personali del minore è **lecito** ove il minore abbia **almeno 16 anni**.
- Se ha meno di 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
- Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
- Con il decreto 101/2018 in Italia è stata stabilita a 14 anni.



Il D.Lgs. n. 101/2018 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»

Art. 2-quinquies D.Lgs 101/2018

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione).

1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, **il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.**

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.





L'informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR

Una semplice operazione... Trasparenza + consenso = INFORMATIVA

COSA E' L'INFORMATIVA ?

CHI LA DEVE FARE?



L'art. 13 GDPR Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato, [nel momento in cui i dati personali sono ottenuti](#), le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del **titolare del trattamento** e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la **base giuridica del trattamento**;
- d) **qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi**;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle gara;



Il titolare deve fornire ulteriori informazioni... (art. 13)

- g) il **periodo di conservazione** dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) il diritto di proporre **reclamo** a un'autorità di controllo;
- k) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la **profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Segue...Art. 13 GDPR

- Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
- I paragrafi precedenti non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.





SCUOLA DIGITALE LIGURIA



Unione europea
Fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE LIGURIA



www.scuoladigitaleliguria.it



Progetto Scuola Digitale Liguria



scuoladigitale@regione.liguria.it